

## PROFESSIONI

*Le indicazioni del Consiglio di stato nel parere sul regolamento delle società tra professionisti*

# **Più discipline, più rigore nelle Stp**

***Per ogni attività si applica il relativo codice deontologico***

**di Benedetta Pacelli**

Regime di incompatibilità e requisiti di onorabilità più chiari per i soci di capitale che faranno parte delle future società (Stp) e un sistema di responsabilità «più esplicito» per quelle che svolgono più di un'attività professionale (le società multidisciplinari). Sono essenzialmente queste le principali modifiche che il Consiglio di Stato (parere 04832/2012, relatore Marco Lipari) suggerisce al ministero di giustizia, a proposito del regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (in attuazione dell'art.10 comma 10 legge 12/11/11 n.183). Una valutazione dai contenuti decisamente più morbidi rispetto a quelli espressi in materia di parametri per le liquidazioni giudiziali (si veda altro pezzo in pagina), tanto che i giudici di Palazzo Spada non esitano a valutare «positivamente» lo schema di regolamento, perché «sviluppa in modo adeguato i principi espressi dalla normativa di livello legislativo». Salvo alcune eccezioni. Una di queste è proprio il tema del regime di incompatibilità, tanto caro al regolamento interministeriale e altrettanto alla giustizia amministrativa. Secondo il Cds, infatti, la previsione che specifica il regime di incompatibilità per i soci di capitale (cioè che non abbiano riportato condanne definitive) «dovrebbe essere resa più chiara, poiché l'ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna è inadeguato a comprendere ogni fattispecie di illecito». Sarebbe quindi opportuno prevedere requisiti di moralità e di onorabilità particolarmente selettivi, così come specificare «quale incidenza possono assumere vicende quali l'estinzione del reato o l'intervenuta riabilitazione». Inoltre, se l'iscrizione nel registro delle imprese ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, proprio ai fini della verifica dell'incompatibilità, confermando quindi che la società è soggetta a un doppio regime d'iscrizione, è opportuno chiarire che l'incompatibilità potrebbe emergere non solo dai dati contenuti in tale registro ma anche «dalle risultanze delle iscrizioni all'albo delle società». C'è, poi, il capitolo del regime disciplinare delle società multidisciplinari, quelle cioè, che svolgono più di un'attività professionale. In linea di principio, ricorda il Consiglio di Stato, queste devono essere sottoposte al codice disciplinare dell'albo in cui sono iscritte, corrispondente alla loro attività prevalente. Ma questo non significa che la società sia sottoposta al solo codice deontologico dell'ordine cui è iscritta. Ecco perché, sarebbe opportuno prevedere anche «l'applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione connessa al singolo professionista rappresenti l'esecuzione di indirizzi manifestati dalla società». In generale poi è necessario verificare con la massima attenzione, attraverso misure più puntuali, il rapporto tra la condotta manifestata dai singoli soci e la responsabilità disciplinare della stessa società.